



MIUR



Unione Europea

Istituto Comprensivo "Capaccio Paestum"

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DISTRETTO N. 58 Viale Padre Pio snc - 84047 - Capaccio (Sa)

Telefono: 0828-725044 - Fax: 0828-724771

C.M. SAIC8AZ00C - C.F. 90021790655



M.I.U.R. - Certificazione di Qualità
Polo Qualità di Napoli Norma Uni - En Iso 9004:2009

Pec: saic8az00c@pec.istruzione.it

E-mail: saic8az00c@istruzione.it

Sito Web: www.iccapacciopaestum.gov.it

ALLEGATO N°

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL DIVIETO DI FUMO A.S. 2015/2016

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 09.10.2015 con Delibera n. 19

Pubblicato sul Sito Web dell'Istituzione Scolastica in data 14/10/2015

Premessa

L'istituto comprensivo di Capaccio-Paestum, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti. Bando totale alle sigarette – anche elettroniche – nelle scuole e nei cortili. Confermato il divieto, per studenti e anche per docenti, di fumare all'interno degli istituti scolastici.

In caso di violazione della normativa la multa prevista varia da 100 (cento) a 6.000 (seimila) euro.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. L.g.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) rendere la scuola, un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi d'informazione e sensibilizzazione.

Art.1. Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- CCNL scuola 2006-2009 Comparto Scuola;
- Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”* (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013.

Art. 2. **Spazi e Locali nei quali si applica il divieto di fumo**

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Sulla base dei suddetti principi e della vigente normativa l'I.C. di Capaccio-Paestum sancisce il divieto di fumo in tutti i locali facenti parte dell'istituto ed in tutti gli spazi antistanti la scuola e quelli delimitati da recinzione.

Per i plessi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado per "*spazio antistante*" si intendono almeno 15-20 metri antistanti l'ingresso e comunque in posizione non visibile dagli alunni.

Art. 3. **Soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto**

Il Dirigente Scolastico, Responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori). Dovranno essere individuati almeno due incaricati per ogni plesso, data la dimensione dell'istituto comprensivo e la sua struttura articolata. Il numero dei suddetti agenti accertatori dovrà, infatti, essere adeguato a una logica suddivisione fisica degli spazi di ogni edificio scolastico.

Il Dirigente scolastico, con apposito atto, indica i nominativi degli Agenti accertatori incaricati nella struttura scolastica all'esercizio di dette funzioni. Gli Agenti Accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell'istituto restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del Dirigente Scolastico.

Alla presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia Amministrativa Locale, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie giurate adibite allo specifico servizio).

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì rispettate dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali dell'istituto.

Il Responsabile dell'istituto (D. S.) dovrà vigilare sull'osservanza del divieto, individuare i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori), che saranno nominati con atto scritto e dare disposizioni relativamente all'esposizione, nei locali in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.

Art. 4. **Procedure di accertamento**

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli agenti accertatori dovranno inoltre svolgere le seguenti attività:

- munirsi dei verbali di accertamento;
- accertare l'infrazione;
- accertare la maggiore età del trasgressore;
- quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione.

Se il trasgressore è maggiorenne, devono procedere all'accertamento della violazione e alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da compilarsi in caso d'impossibilità di contestazione immediata. In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso d'impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all'allegato N. 4, devono notificare al trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Se il trasgressore è minorenni, devono procedere all'accertamento della violazione e alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da compilarsi in caso d'impossibilità di contestazione immediata.

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono inviare alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va in anticipo preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso d'impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono notificare alla famiglia del trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Salerno, che provvederà in merito.

I soggetti accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale.

- inviare la **seconda copia del verbale** all'Ufficio di Segreteria Amministrativa;
- conservare la terza e **quarta copia del verbale** presso la struttura di appartenenza;
- controllare e segnalare al Dirigente scolastico eventuali anomalie nell'esposizione, in tutti i locali dell'istituto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso;
- integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativi educativi, sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente sanitario in cui si trovano e della salute pubblica.

Art. 5. **Competenze dell'ufficio amministrativo (DSGA)**

Le attività amministrative a supporto e ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori saranno svolte dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa il quale in particolare espletterà i seguenti compiti:

- a) nel caso d'impossibilità di contestazione immediata, espletterà le operazioni connesse alla notificazione per posta del verbale al trasgressore, previste dall'art. 4 del presente regolamento;
- b) accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Detto accertamento sarà effettuato tramite controllo, anche telefonico, presso l'Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari - Ufficio Entrate - depositaria delle relative quietanze di pagamento.

Art.6. **Sanzioni per le trasgressioni al divieto di fumo**

In applicazione di:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51

- D.L.266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- C.M. 17/12/2004 Ministero della salute
- Legge 30/12/2004, n. 311
- Decreto istruzione N^104 del 2013

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere eseguito, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo di capaccio-Paestum, Salerno).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria per evitare la trasmissione del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto nei locali e/o non rispettino il presente regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa.

Art. 7. **Cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo**

- L'Istituto invierà a tutti i plessi, la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.
- I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di plesso cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i seguenti elementi:
 1. Divieto di fumare;
 2. Riferimenti normativi;
 3. Sanzione amministrativa prevista;
 4. Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto.

Art. 8. **Elenco nominativi preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni**

<i>PLESSO</i>	<i>DOCENTE TITOLARE</i>	<i>DOCENTE SOSTITUTO</i>
Secondaria Capaccio Scalo		
Secondaria Torre		
Primaria Capaccio Scalo		
Primaria Gromola		
Primaria Lura		
Primaria Licinella		
Primaria Ponte Barizzo		
Infanzia Capaccio Scalo		
Infanzia Licinella		
Infanzia Precuiali		

Art. 9. **Iniziative educative di sensibilizzazione**

1. Il personale preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione si farà promotore d'iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul rispetto e sull'osservanza del divieto.
2. Potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare da utilizzare nelle diverse classi per sensibilizzare gli alunni sui danni del fumo e contribuire a realizzare educazione alla salute.

Art.10. **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATI

- **Verbale di accertamento di illecito amministrativo**
- **Facsimile cartello con divieto di fumo**



Istituto Comprensivo "Capaccio Paestum"

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISTRETTO N. 58 Viale Padre Pio snc - 84047 - Capaccio (Sa)
Telefono: 0828-725044 - Fax: 0828-724771
C.M. SAIC8AZ00C - C.F. 90021790655



M.I.U.R. - Certificazione di Qualità
Polo Qualità di Napoli Norma Uni - En Iso 9004:2009

Pec: saic8az00c@pec.istruzione.it E-mail: saic8az00c@istruzione.it
Sito Web: www.iccapacciopaestum.gov.it

Verb. n. _____ Reg. n. _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

"Divieto di fumare in determinati locali"

Art. 1 L.584/75 - D.P.C.M. 14/12/1995 - Art. 52/20° L.448/2001 - Art. 51 L.3/2003

L'anno il giorno del mese di alle ore
..... in/presso..... il/noi sottoscritti/i
..... appartenenti all'Ufficio in intestazione
ho/abbiamo/hanno accertato che:

il sig.nato ila
e residente a in via n.

ha violato le disposizioni di cui all'art. della legge 1 della legge 584/75, D.P.C.M. 14/11/1995,
art. 51 della legge 3/2003 in quanto

- la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata;
- la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato quanto segue:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584 e succ. modif., per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 27.50 a Euro 275.00 e da Euro 55.00 a Euro 550.00** qualora venga commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di:

- **Euro 55.00** pari al doppio del minimo edittale,
- **Euro 110.00** pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO (1)

Il trasgressore ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione:

- mediante **modello F23** in qualsiasi Banca o Ufficio Postale, indicando il codice tributo "697T", la causale di versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio "Istituto Comprensivo CAPACCIO PAESTUM"

-
Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio in intestazione a cura del trasgressore.

RAPPORTO E MODALITÀ DI RICORSO (2)

Trascorsi inutilmente i termini di legge, questo ufficio, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, procederà a trasmettere rapporto a presso il quale l'interessato potrà fare pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentiti entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione.

Il Trasgressore

I Verbalizzanti

(1) Secondo l'Accordo tra il Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutele della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 - rep. 2153 del 16/12/2004", punto 10, i pagamenti delle sanzioni amministrative per violazioni accertate da organi statali vanno effettuati mediante il modello F23, codice tributo 697T e indicando causale di versamento (infrazione divieto di fumo) oltre al codice dell'ufficio, oppure direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio o presso gli Uffici PPTT mediante c/c intestato alla Tesoreria Provinciale competente indicando sempre la medesima causale di versamento.

Per le violazioni accertate da organi non statali il pagamento è effettuato con modalità disciplinate dalla Regione.

(2) L'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto nel caso in cui la violazione sia accertata nell'ambito delle Amministrazioni Statali o di Enti di rilevanza nazionale.

Il rapporto è invece presentato all'Ufficio di Sanità Marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio Veterinario di confine, di Porto e Aeroporto, quando le infrazioni siano state rilevate nei rispettivi ambiti di competenza.

Negli altri casi il rapporto è inviato al Presidente della regione o altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.

RELAZIONE DI NOTIFICA A MANO

L'anno duemila _____, addì _____, del mese di _____, il sottoscritto ha notificato il presente atto al Sig. _____, domiciliato a _____, in via _____, n° _____, consegnandone copia nelle mani di _____

IL RICEVENTE

L'AGENTE NOTIFICATORE

=====

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Il sottoscritto dichiara di aver notificato copia del presente verbale nelle forme prescritte dalla Legge al Sig. _____, inviandola alla sua residenza a _____, in via _____ n° _____, in plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dal locale Ufficio Postale di _____ in data _____

lì _____.

L'AGENTE NOTIFICATORE _____



VIETATO FUMARE

IN TUTTO L'EDIFICIO E NEGLI SPAZI ANTISTANTI

Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00 raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.

Ai sensi delle seguenti norme: Legge n. 584/75 - Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20 - Direttiva P.C.M. del 14.12.95 C.M. 28/3/2001, L. 16/1/2003, Accordo Stato-Regioni del 24 Luglio 2003, L. 21/10/2003, D.P.C.M. 23/12/2003, art. 19 del D. L. 9 Novembre 2004, n 266, C.M. 17/12/2004 Ministero della Salute.

Incaricato all'osservanza ,dell'accertamento e contestazione delle infrazioni per il plesso di.....

Docente.....(responsabile)

Docente.....(sostituto)

**Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Enrica Paolino**